Codice A1816B

D.D. 30 ottobre 2020, n. 2870

Regio Decreto n. 523/1904 - Polizia Fluviale n. 6603. Richiesta autorizzazione idraulica per manutenzione (rimozione piante e vegetazione in eccesso) dal rio Baracchi. Richiedenti Comune di Alba e Comune di Grinzane Cavour.



ATTO DD 2870/A1816B/2020

DEL 30/10/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Regio Decreto n. 523/1904 - Polizia Fluviale n. 6603. Richiesta autorizzazione idraulica per manutenzione (rimozione piante e vegetazione in eccesso) dal rio Baracchi. Richiedenti Comune di Alba e Comune di Grinzane Cavour.

Con richiesta pervenuta con lettera ns. prot. 51891 del 21/10/2020 Bo Carlo, Sindaco del Comune di Alba (DGC n. 293 del 15/10/2020) e Faveria Giorgio, responsabile del servizio lavori pubblici del Comune di Grinzane Cavour (Determinazione n. 171 del 15/10/2020), hanno presentato comune istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione dei lavori indicati in oggetto, da realizzarsi sul rio Baracchi nei comuni di Alba e Grinzane Cavour.

All'istanza sono allegati gli elaborati (relazione illustrativa con documentazione fotografica, tavola planimetria catastale, tavola planimetria inquadramento, tavola sezioni) redatti dall'ing. Sergio Sordo con studio in Alba (CN), in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi.

A seguito dell'esame degli elaborati pervenuti, la realizzazione dell'intervento in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque del rio Baracchi.

Nel caso in esame, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, non deve essere corrisposto alcun canone demaniale e non dovrà essere formalizzato un atto di concessione per l'occupazione del sedime demaniale ferma restando l'osservanza da parte del richiedente e dei suoi eventuali aventi causa delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti:

- i lavori in progetto dovranno essere eseguiti in modo tale da ridurre al minimo l'interferenza con l'alveo interessato;
- la sezione del torrente non dovrà essere modificata;
- il materiale movimentato in alveo dovrà essere costituito unicamente della vegetazione e delle piante oggetto di rimozione;
- dovrà essere accuratamente rispristinato lo stato dei luoghi a seguito di eventuali modifiche temporanee dell'alveo dovute all'accesso con mezzi meccanici.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- RD 523/1904
- Dlgs 112/1998 artt. 88 e 89
- DGR 24-24228 del 24/03/98
- LR 44/2000 art. 59
- LR 20/2002
- LR 12/2004
- DPGR 6/12/2004 n. 14/R
- DD 1717/25.00 del 04/11/2005
- LR 37 del 29/12/2006
- DGR 5-5072 del 08/01/2007
- LR 23/2008 art. 17
- DGR 72-13725 del 29/03/2010

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Alba nella persona del Sindaco Bo Carlo ed il Comune di Grinzane Cavour nella persona del responsabile del servizio lavori pubblici Faveria Giorgio ad eseguire i lavori in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1. l'intervento dovrà essere attuato nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 2. il soggetto autorizzato resta responsabile dei danni eventualmente cagionati nel corso dei lavori;
- 3. durante l'esecuzione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- 4. non potrà in alcun modo essere asportato o movimentato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- 5. l'intervento dovrà essere eseguito, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziato, dovrà essere eseguito senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- 6. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore a mezzo di lettera raccomandata, le date di inizio e di ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori.
- 7. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso dovessero verificarsi variazioni delle condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario, o che le opere stesse fossero in

- seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua;
- 8. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare a loro in conseguenza della presente autorizzazione;
- 9. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
- 10. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell'art. 12 della LR n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della DGR n. 72–13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. Se necessario, prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo) Firmato digitalmente da Graziano Volpe